

**N. R.G. 1488/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente rel.
dr. ssa Serena Baccolini	Consigliere
dr. ssa Silvia Brat	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **1488/2019** promossa in grado d'appello

**DA**

“**M.P.R. - S.R.L.**” (C.F. 01288040122), elettivamente domiciliato in VIA S. CATERINA DA SIENA, 4/A 24060 ROGNO presso lo studio dell'avv. BENAGLIO MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

**APPELLANTE**



## CONTRO

**GIULIANO MIGLIORIN** (C.F. MGLGLN61R12B796T), elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO 6 MILANO presso lo studio dell'avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MACCHI ROBERTO (MCCRRT62E09D869J) VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE; BETTINELLI STEFANO (BTTSFN64H06D869V) VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE;

## APPELLATO

Oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### Per la ricorrente MPR s.r.l.:

“NEL MERITO

A) Qualora controparte decida di aderire alla richiesta di decisione nel merito di cui all'art. 830, comma 2 cpc:

. dichiarare la nullità del lodo per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, conseguentemente, in riforma del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare la legittimità della delibera oggetto di impugnazione con riferimento all'introduzione delle clausole di esclusione del socio di cui al punto n. 1 dei motivi di impugnazione;

. accertare e dichiarare la legittimità della delibera impugnata nella parte in cui ha disposto l'aumento del capitale sociale per tutti i motivi di cui al presente atto;

. accertato e dichiarato che i comportamenti posti in essere dal socio Migliorin Giuliano di cui agli atti dell'arbitrato e della presente memoria, giustificano una limitazione in capo allo stesso dei diritti di ispezione e controllo, confermare il diritto dello stesso a prendere visione della documentazione societaria con il mascheramento dei dati sensibili in essa contenuti, in particolare dei nominativi dei clienti e dei fornitori;



. accertata la parziale soccombenza delle parti nel procedimento arbitrale disporre la compensazione anche parziale delle somme dovute a titolo sia di compenso arbitrale che di spese di lite così come liquidate dal collegio arbitrale.

B) Qualora controparte decida di non aderire alla richiesta di decisione nel merito di cui all'art. 830, comma 2 cpc :

. dichiarare la nullità del lodo per tutte le ragioni in diritto di cui al presente atto di impugnazione, con ogni statuizione da ciò derivante.

SEMPRE NEL MERITO: Rigettare l'appello incidentale ex adverso formulato in quanto infondato in fatto ed in diritto.

IN OGNI CASO: con integrale refusione delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre CPA ed IVA di legge.

Ai sensi dell'art. 830 comma 2 la parte MPR srl, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'adita Eccellentissima Corte voglia decidere la controversia nel merito.”

### **Per il resistente Giuliano Migliorin:**

“Rigettare l'appello principale proposto da MPR S.r.l. avverso al Lodo Arbitrale del 22 Febbraio 2019, nel procedimento arbitrale rituale secondo diritto, sottoscritto dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Sergio Granata (Pres.), Dott. Giovanni Golemme e Dott. Maurizio Grillo (Arbitri) e confermare il predetto Lodo laddove:

- 1) ha dichiarato la invalidità della delibera assunta dall'assemblea di MPR S.r.l. in data 4 Aprile 2018 nella parte in cui i) ha introdotto nello statuto societario le ipotesi di esclusione siccome contemplate dall'art. 9 bis dello statuto societario e ii) ha disposto l'aumento di capitale ad Euro 1.941.000,00;
- 2) ha accertato il diritto del socio Sig. Giulio Migliorin di prendere visione ed estrarre copia di ogni documento relativo alla gestione societaria, senza limiti e quindi senza mascheramento di dati di sorta;
- 3) ha condannato MPR S.r.l. a rifondere in favore del socio Sig. Giuliano Migliorin gli onorari e le spese spettanti al collegio arbitrale, nonché a rifondere al medesimo gli oneri di assistenza legale oltre spese generali ed accessori di legge.

In accoglimento del proposto appello incidentale, in riforma parziale del predetto Lodo Arbitrale, dichiarare nulla la previsione della penale (e il capo del Lodo Arbitrale che la dichiara salva, seppur non operativa), per le ragioni indicate in narrativa.

Con vittoria di spese, oneri ed accessori.”

## **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

### **1) Il fatto**

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione, che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:



. In data 4.4.2018 si è tenuta l'assemblea di MPR s.r.l. , in cui erano presenti, oltre all'Amministratore Unico della società, Lorenzo Mussa Croveri, il socio Migliorin Ornella (rappresentata da Sergio Bava), titolare esclusiva del 60% del capitale e il socio Migliorin Giuliano (rappresentato da Ermanno Werthammer), titolare esclusivo del 15% del capitale; il Presidente dell'assemblea ha dato atto che la delega esibita da Sergio Bava non si estendeva al residuo 25% del capitale, quota di cui Migliorin Ornella era proprietaria per 2/3 e rappresentante comune dei proprietari.

. L'assemblea nella data suddetta ha approvato la seguente delibera, con il voto favorevole del socio Migliorin Ornella e il voto contrario del socio Migliorin Giuliano:

*“Delibera di:*

- 1) confermare le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci in data 11 dicembre 2017;*
  - 2) correggere il refuso di stampa alla terza ipotesi di recesso del socio, si che lo stesso sia escluso in caso di mancata partecipazione alla vita sociale, e in particolare, in assenza di giustificato motivo, mancata partecipazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e comunque a n. 3 (tre) assemblee regolarmente convocate durante l'esercizio, ancorchè non consecutive;*
  - 3) confermare che il socio possa essere escluso nei seguenti casi:*
    - gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge o dal contratto sociale;*
    - sopravvenuta incapacità personale del socio (quale interdizione, inabilitazione, assoggettamento alla procedura di amministrazione di sostegno, dichiarazione di fallimento);*
    - mancata partecipazione alla vita sociale, e in particolare, in assenza di giustificato motivo, mancata partecipazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e comunque a n. 3 assemblee regolarmente convocate durante l'esercizio, ancorchè non consecutive;*
    - comportamenti, azioni, iniziative, esternazioni e dichiarazioni del socio che comportino discredito, anche commerciale, della società;*
    - atti e attività del socio finalizzate a sottrarre clientela e/o fornitori alla società a vantaggio di altre società concorrenti o esercenti attività identiche o analoghe a quelle esercitate dalla società, in qualunque momento poste in essere;*
    - svolgimento da parte del socio di attività in concorrenza e comunque nello stesso settore in cui opera la società, sia direttamente che indirettamente per il tramite di società o soggetti allo stesso socio a qualunque titolo riconducibili;*
    - soccombenza del socio in almeno due giudizi promossi dallo stesso contro la società, gli amministratori o altri soci; condanna del socio per lite temeraria in uno dei suddetti giudizi;*
    - rifiuto da parte del socio, nonostante l'intimazione formulata dall'organo amministrativo, di interrompere rapporti giuridici od economici a qualsiasi titolo intercorrenti con soggetti esercenti attività concorrente o comunque operanti nello stesso settore della società;*
    - abusiva spendita del nome della società, laddove dagli atti posti in essere derivino o possano derivare obbligazioni, responsabilità o pregiudizio a carico della società, in qualunque momento posti in essere.*
- La decisione circa l'esclusione del socio è di competenza dell'organo amministrativo, il quale deciderà nel termine di novanta giorni dalla data in cui abbia avuto conoscenza della causa di esclusione.*
- Nel caso di esclusione del socio verrà applicato a carico dello stesso una penale pari a 200.000,00 (duecentomila) euro che verrà trattenuta sulla liquidazione della sua quota;*



4) abrogare l'art. 9 bis dello statuto sociale e in sua sostituzione approvare il nuovo testo del medesimo articolo nel seguente letterale tenore: ART. 9 BIS - ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio è escluso dalla società nei casi previsti dalla legge. Può inoltre essere escluso per giusta causa nelle seguenti specifiche ipotesi. [VIENE RIPORTATO IL TESTO DEL PUNTO 3]

5) approvare lo statuto sociale, in conseguenza delle assunte deliberazioni, nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A", sottoscritto dal comparente e da Notaio.

.....  
Delibera di:

1) aumentare il capitale sociale a pagamento da 41.600,00 euro a 1.941.600 euro mediante emissione alla pari di corrispondenti quote sociali, da offrirsi in opzione e prelazione ai soci in proporzione alle quote da essi possedute.....;

## 2) Lo svolgimento del processo arbitrale

Con ricorso per la nomina del collegio arbitrale, presentata al Tribunale di Varese il 19/20.7.2018, Giuliano Migliorin ha promosso un giudizio arbitrale, in conformità alla clausola compromissoria inserita all'art. 23 dello Statuto di MPR s.r.l., in cui ha chiesto:

A) di dichiarare invalida la delibera assunta il 4.4.2018 dall'assemblea di MPR s.r.l., di cui Migliorin Giuliano è socio di minoranza, sia nella parte in cui ha introdotto nello Statuto nove casi di esclusione del socio sia nella parte in cui ha deliberato l'aumento del capitale sociale da € 41.000 a € 1.941.000.

B) di dichiarare il diritto di Migliorin Giuliano di prendere visione integrale di tutti gli atti della società, senza alcuna limitazione.

Convocate le parti il 26.9.2018 per la costituzione del collegio arbitrale, MPR s.r.l., entro il termine concesso, si è costituita, chiedendo, per quanto interessa nel presente giudizio, il rigetto di tutte le domande formulate da Giuliano Migliorin.

## 3) Il lodo arbitrale

Il collegio arbitrale, integralmente nominato dal Presidente del Tribunale di Varese, in conformità a quanto previsto nello statuto di MPR s.r.l., con lodo del 22.2.2019, ha così deciso:

*"1- Accerta e dichiara, per tutte le ragioni esposte in parte motiva la invalidità della impugnata delibera assunta dall'assemblea di MPR srl, in data 04 aprile 2018, nella parte in cui ha introdotto nello statuto societario le ipotesi di esclusione siccome contemplate dall'art. 9 bis dello statuto societario ritenersi illegittime eccezion fatta per quella che contempla l'esclusione nel caso di sopravvenuta incapacità personale del socio (quale interdizione, inabilitazione, assoggettamento alla procedura di amministrazione di sostegno, dichiarazione di fallimento);*



2-accerta e dichiara, sempre per le ragioni illustrate in motivazione, l'invalidità dell'impugnata delibera assunta dall'assemblea di MPR srl, in data 04 aprile 2018, nella parte in cui ha disposto l'aumento del capitale ad euro 1.941.000,00;

3- accerta e dichiara il diritto del socio Migliorin Giuliano di prendere visione ed estrarre copia di ogni documento relativo alla gestione societaria senza limiti e quindi senza mascheramento dei dati di sorta;

4- rigetta ogni altra domanda;

5- liquida gli onorari per il funzionamento del Collegio Arbitrale nella misura di euro 80.000,00 oltre addizionale per cassa di previdenza ed IVA, siccome già determinati in occasione dell'udienza tenutasi in data 26/09/2018 di cui euro 30.000,00 oltre addizionale per cassa di previdenza ed IVA in favore del Presidente ed euro 25.000,00 oltre addizionale per cassa di previdenza ed Iva in favore di ciascuno dei due arbitri. Liquidà altresì le spese vive per il funzionamento del procedimento in euro 288,00 pari all'importo complessivo delle marche da apporsi sull'originale del presente Lodo.

6- fermo restando il vincolo di solidarietà a carico delle parti nei confronti del Collegio Arbitrale, condanna MPR S.r.l. a rifondere in favore del socio ricorrente Migliorin Giuliano gli onorari e le spese spettanti al Collegio Arbitrale siccome sopra liquidate nonché a rifondere al Migliorin medesimo gli oneri di assistenza legale che si liquidano, in difetto di nota spese, in euro 21.000,00 corrispondenti all'onorario base di tariffa, oltre spese generali ed accessori di Legge per compensi ed euro 224,00 per spese.”

A sostegno della proprio decisione il Collegio arbitrale ha esposto le seguenti ragioni.

Premesso che il procedimento aveva natura di arbitrato rituale e che doveva essere deciso secondo diritto (circostanze su cui c'era comunque l'accordo delle parti):

1) Con riguardo alla parte di delibera, che ha introdotto i casi di esclusione del socio dalla società, premesso che, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. “L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio” e che pertanto i casi di esclusione, per essere legittimi, devono essere previsti dallo statuto sociale, devono essere specifici e devono integrare una giusta causa, nella fattispecie in esame tutti i casi, introdotti con la delibera impugnata, ad eccezione del caso n. 2 [“sopravvenuta incapacità personale del socio (quale interdizione, inabilitazione, assoggettamento alla procedura di amministrazione di sostegno, dichiarazione di fallimento)”], o sono connotati da genericità o non integrano una giusta causa ed inoltre alcuni di tali casi hanno un'efficacia retroattiva non consentita; ha invece ritenuto che la clausola penale, anch'essa introdotta dalla delibera impugnata, da applicarsi qualora si fosse verificato uno dei suddetti casi di esclusione del socio, non dovesse ritenersi illegittima, nonostante la ritenuta illegittimità dei casi di esclusione e quindi l'inoperatività di fatto della stessa, in quanto, in futuro la società avrebbe potuto introdurre dei legittimi casi di esclusione del socio, a cui la clausola penale in questione avrebbe potuto applicarsi.

2) Con riguardo alla parte di delibera che ha deliberato l'aumento di capitale da € 41.000 a € 1.941.000, premesso che è illegittimo l'aumento di capitale deliberato con abuso o eccesso di potere (circostanza che si verifica quando l'aumento di capitale non corrisponde ad un interesse della società ma solamente



all'interesse del socio di maggioranza, che intende annacquare la partecipazione del socio di minoranza), nella fattispecie in esame l'abuso di potere nella delibera in questione emerge dal fatto che:

a) il 20.2.2018 era stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per € 900.000 (che costituiva uno dei due motivi che giustificavano l'aumento di capitale deliberato); pertanto, anziché deliberare l'aumento di capitale con l'assemblea del 4.4.2018, MPR, prima di deliberare l'aumento di capitale, avrebbe potuto attendere il deposito e l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si era chiuso al 31.12.2017;

b) il socio di minoranza (Giuliano Migliorin), alla precedente assemblea del 26.2.2018, in cui era stato proposto l'aumento di capitale e ne erano state illustrate le ragioni che lo giustificavano, aveva proposto di far fronte all'ingiunzione di pagamento per € 900.000 con un finanziamento soci, anziché con l'aumento di capitale, ed anche la socia di maggioranza (Ornella Migliorin) aveva dichiarato di *"condividere la possibilità di mutare l'aumento di capitale in finanziamento soci"*, mentre alla successiva assemblea del 4.4.2018, contrariamente a tale precedente dichiarazione, ha votato per l'aumento di capitale;

c) all'assemblea del 4.4.2018, oltre a deliberare l'aumento di capitale, erano state introdotte nello statuto della società le cause di esclusione del socio (di cui al precedente punto 1), delineate con lo scopo di escludere il socio di minoranza dalla società, in quanto dirette a colpire anche fatti pregressi.

d) i fatti suddetti (elencati ai punti, a, b, c) costituiscono un sintomo del fatto che la delibera di aumento del capitale è stata assunta non per perseguire un interesse della società ma *"unicamente nella previsione che il socio di minoranza non fosse in grado di sottoscriverlo"*, provocando così, se non l'esclusione del socio dalla società, quanto meno un annacquamento della sua quota di partecipazione (così almeno par di comprendere la motivazione esposta nel lodo).

3) Con riguardo al diritto del socio di prendere visione di tutti i documenti relativi all'amministrazione della società, previsto dall'art. 2467 c. 2 c.c., tale diritto non può soffrire alcuna limitazione e pertanto il socio di minoranza ha diritto di prendere visione di ogni documento attinente la gestione societaria senza mascheramento di alcun dato.

#### **4) Motivi di impugnazione**

A) Nel ricorso introduttivo e nella comparsa conclusionale, MPR s.r.l. ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate per i motivi di seguito riassuntivamente esposti:

1) Nullità del Lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, nella parte in cui ha dichiarato l'invalidità della delibera in relazione all'introduzione delle ipotesi di esclusione del socio:

il collegio arbitrale ha errato nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 2473 bis c.c., in quanto i casi di esclusione del socio, introdotti nello statuto sociale con la delibera impugnata, sono specifici, integrano una giusta causa e non sono retroattivi.



2 a) Nullità del Lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, nella parte in cui ha dichiarato l'invalidità della delibera in relazione al disposto aumento di capitale:  
il collegio arbitrale ha violato la regola di cui all'art. 2697 C.C., in quanto i fatti posti a fondamento della decisione non sono stati allegati dall'impugnante (e quindi neppure da lui provati).

2.b) Nullità del Lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, nella parte in cui ha dichiarato l'invalidità della delibera in relazione al disposto aumento di capitale:

il collegio arbitrale ha errato nell'interpretazione e nell'applicazione degli art. 1375 e 2479 ter c.c., in quanto la decisione, assunta dall'assemblea con la delibera impugnata, risponde all'interesse della società non sindacabile in sede giudiziaria.

3) Nullità del Lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, nella parte in cui ha accertato e dichiarato il diritto del socio di minoranza di prendere visione ed estrarre copie di ogni documento senza limiti:

il collegio arbitrale ha errato nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 2476 c. 2° c.c., in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale Milano, la società, nel consentire al socio la visione della documentazione sociale, può far valere esigenze non pretestuose di riservatezza (che sussistono nel caso di contiguità del socio richiedente con altri soggetti operanti nel medesimo settore commerciale della società).

4) Nullità del Lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia nella parte in cui ha condannato MPR s.r.l. all'integrale pagamento delle spese di lite:

il collegio arbitrale ha errato nell'interpretazione e nell'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale Giuliano Migliorin ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate per i motivi di seguito riassuntivamente esposti:

In ordine al motivo di impugnazione n. 1) proposto dalla ricorrente:

il motivo è inammissibile, in quanto non vengono eccepite violazioni delle regole di diritto bensì valutazioni in fatto asseritamente errate, con riguardo al carattere non specifico, non costituente giusta causa o retroattivo dei casi di esclusione del socio introdotti con la delibera impugnata.

In ordine al motivo di impugnazione n. 2 a) proposto dalla ricorrente:

i fatti, da cui il collegio arbitrale ha tratto l'affermazione della sussistenza dell'abuso di diritto, erano comunque stati allegati dalle parti, in particolare dalla stessa MPR e di tali fatti esisteva piena prova.

In ordine al motivo di impugnazione n. 2 b) proposto dalla ricorrente:





per la sussistenza dell'abuso di diritto non si richiede che la delibera rechi danno alla società, essendo sufficiente che rechi danno ai soci di minoranza; la valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse extrasociale del socio di maggioranza è una valutazione in fatto, che non può quindi essere contestata nel presente giudizio di impugnazione.

In ordine al motivo di impugnazione n. 3) proposto dalla ricorrente:  
la contestazione concerne una valutazione in fatto compiuta dagli arbitri e non una violazione di regole di diritto e pertanto il motivo è inammissibile.

In ordine all'impugnazione incidentale proposta:  
la delibera impugnata deve essere ritenuta nulla anche nella parte in cui prevedeva una clausola penale a carico del socio nei casi di esclusione con tale delibera introdotti, in quanto essendo stati dichiarati nulli i casi di esclusione, anche la penale, essendo una clausola accessoria, non poteva restare valida.

## La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

### Premessa

Il Lodo, oggetto della presente controversia, è impugnabile anche per violazione delle regole di diritto ai sensi dell'art. 829 c. 3 c.p.c. (circostanza del tutto pacifica tra le parti); infatti, la clausola compromissoria<sup>1</sup>, inserita nello statuto sociale con delibera del 23.12.2004, fa salva l'applicazione (comunque *ex lege* applicabile) dell'art. 36 D.Lvo 5/2003<sup>2</sup>, il quale esplicitamente prevede che nei giudizi arbitrali, il cui oggetto sia costituito dalla validità di delibere assembleari, il lodo che li conclude è sempre impugnabile anche ai sensi dell'art. 829 c. 2 c.p.c., testo in quel momento vigente, quindi "*per violazione delle regole di diritto*".

D'altro canto nel verbale di costituzione del collegio arbitrale del 26.9.2018 si legge: "*il collegio .... dà atto .... che la decisione dovrà essere assunta secondo diritto e con lodo impugnabile anche per*

---

<sup>1</sup> **Clausola compromissoria, inserita quale art. 23 nello Statuto in data 23.12.2004:**

"Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere decisa da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di competenza della sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.

Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, salvi i casi di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5. Il Collegio Arbitrale determinerà la ripartizione tra le parti delle spese di arbitrato"

<sup>2</sup> Art. 36 D.Lvo 3/2003: "Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari."



*violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia*"; a fronte di tale attestazione del collegio arbitrale non si registra alcuna obiezione delle parti presenti costituite.

**Prima questione: carattere specifico, di giusta causa e non retroattivo o meno delle cause di esclusione del socio introdotte con la delibera impugnata.**

La regola di diritto esplicitamente applicata per la decisione della questione, è stata correttamente indicata nel Lodo nella violazione dell'art. 2473 bis c.c., il quale prevede la facoltà di introdurre nell'atto costitutivo della società "*specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio*".

In ordine alle nove ipotesi di esclusione introdotte il collegio arbitrale ha espresso le seguenti valutazioni, in riferimento alla suddetta regola di diritto:

Caso n. 1): "*gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge o dal contratto sociale*"; il collegio arbitrale ha ritenuto che tale caso non sia specifico;

Caso n. 2): "*sopravvenuta incapacità personale del socio (quale interdizione, inabilitazione, assoggettamento alla procedura di amministrazione di sostegno, dichiarazione di fallimento)*"; il collegio arbitrale ha ritenuto che tale caso sia legittimo;

Caso n. 3): "*mancata partecipazione alla vita sociale, e in particolare, in assenza di giustificato motivo, mancata partecipazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e comunque a n. 3 assemblee regolarmente convocate durante l'esercizio, ancorchè non consecutive*"; il collegio arbitrale ha ritenuto che tale caso non sia specifico, in quanto fa riferimento generico alla mancata partecipazione alla vita sociale;

Caso n. 4): "*comportamenti, azioni, iniziative, esternazioni e dichiarazioni del socio che comportino discredito, anche commerciale, della società*"; il collegio arbitrale ha ritenuto che tale caso non sia specifico;

Caso n. 5): "*atti e attività del socio finalizzate a sottrarre clientela e/o fornitori alla società a vantaggio di altre società concorrenti o esercenti attività identiche o analoghe a quelle esercitate dalla società, in qualunque momento poste in essere*"; il collegio arbitrale ha ritenuto che tale ipotesi non costituisca giusta causa, in quanto non si riferisce ad una specifica condotta bensì ad una situazione in cui si potrebbe trovare il socio, ed ha inoltre evidenziato che ne è stata disposta illegittimamente la retroattività, in quanto è previsto per una condotta "*in qualunque momento posta in essere*".

Caso n. 6): "*svolgimento da parte del socio di attività in concorrenza e comunque nello stesso settore in cui opera la società, sia direttamente che indirettamente per il tramite di società o soggetti allo stesso socio a qualunque titolo riconducibili*"; il collegio arbitrale ha ritenuto che questa ipotesi, come per il caso n. 5), non costituisca giusta causa, in quanto non si riferisce ad una specifica condotta bensì ad una situazione in cui si potrebbe trovare il socio, ed ha inoltre evidenziato che ne è stata disposta illegittimamente la retroattività;



*Caso n. 7): “soccombenza del socio in almeno due giudizi promossi dallo stesso contro la società, gli amministratori o altri soci; condanna del socio per lite temeraria in uno dei suddetti giudizi”;* il collegio arbitrale ha ritenuto che questa ipotesi, nell’interpretazione ampia, che sarebbe consentita, non costituisca giusta causa (giusta causa che sarebbe invece sussistente solo con un’interpretazione restrittiva);

*Caso n. 8): “rifiuto da parte del socio, nonostante l'intimazione formulata dall'organo amministrativo, di interrompere rapporti giuridici od economici a qualsiasi titolo intercorrenti con soggetti esercenti attività concorrente o comunque operanti nello stesso settore della società”;* il collegio arbitrale ha ritenuto che tale caso non sia specifico ed inoltre non potrebbe riferirsi ad una situazione in cui in futuro qualunque socio potrebbe ritrovarsi;

*Caso n. 9): “abusiva spendita del nome della società, laddove dagli atti posti in essere derivino o possano derivare obbligazioni, responsabilità o pregiudizio a carico della società, in qualunque momento posti in essere”;* il collegio arbitrale ha ritenuto che tale caso non sia specifico ed ha inoltre evidenziato che ne è stata disposta illegittimamente la retroattività, in quanto è previsto per una condotta *“in qualunque momento posta in essere”*.

La Corte ritiene che almeno alcune delle suddette valutazioni, contenute nel lodo arbitrale, siano, quanto meno, discutibili, in particolare:

. con riguardo al caso sub. 3 appare discutibile che il riferimento alla mancata partecipazione alla vita sociale (certamente da ritenersi generico), contenuto nella descrizione della condotta, renda non specifico anche il successivo riferimento (esplicitamente previsto) alla mancata partecipazione a tre assemblee, anche non consecutive;

. con riguardo ai casi sub. 5 (*“sottrazione di clientela e/o fornitori alla società a vantaggio di altre società concorrenti o esercenti attività identiche o analoghe a quelle esercitate dalla società”*) e sub. 6 (*“svolgimento da parte del socio di attività in concorrenza e comunque nello stesso settore in cui opera la società”*), pur essendo l’obbligo di non concorrenza a carico dei soci previsto esplicitamente dalla legge solo nel caso delle società in nome collettivo, appare discutibile aver ritenuto che la fattispecie non integri una giusta causa, qualora così sia stata deciso da una società a responsabilità limitata, costituita da due soli soci, come quella in esame;

. con riguardo al caso sub. 8, pur essendo certo che tale ipotesi di esclusione potesse riferirsi al socio Giuliano Migliorin (il quale pacificamente aveva un legame giuridico ed economico con la Migliorin s.r.l., che operava nello stesso settore di MPR), è discutibile che la medesima ipotesi non avrebbe potuto riferirsi invece (come ritenuto nel Lodo) anche a chiunque altro in futuro avesse tenuto la condotta ivi descritta.

Con riguardo, infine, alla ritenuta retroattività dei casi sub. 5), sub. 6) e sub.9), premesso che non appare chiaro da dove tale carattere sia stato desunto per quanto riguarda il caso sub. 6), la precisazione, contenuta nei casi sub. 5) e sub. 9) che la condotta ivi descritta avrebbe potuto riferirsi ad una condotta



“*in qualunque momento posta in essere*”, pur potendo consentire un’interpretazione di retroattività, come ritenuto dal collegio arbitrale, tuttavia non imponeva certamente di ritenere questa l’unica interpretazione possibile e men che meno l’unica interpretazione corretta.

Premesso quanto esposto, tuttavia, la critica svolta dalla ricorrente ha chiaramente ad oggetto le valutazioni compiute dal collegio arbitrale in ordine al carattere specifico o meno e costitutivo o meno di giusta causa delle ipotesi di esclusione del socio, introdotte con la delibera impugnata, valutazioni sorrette da motivazione, che, pur appearing, come detto, per alcune fattispecie criticabile, è tuttavia adeguata a giustificare la decisione assunta con il lodo; pertanto il motivo di impugnazione proposto da MPR risulta inammissibile, in quanto non si concretizza nella denuncia di una violazione delle regole di diritto del lodo impugnato.

In conclusione, quindi, il corrispondente capo del lodo deve essere ritenuto valido.

**Seconda questione: correttezza o meno dell’aumento di capitale per € 1.900.000, da € 41.000 a € 1.941.000.**

La regola di diritto, esplicitamente applicata per la decisione della questione, è stata correttamente indicata nel Lodo nella violazione dell’art. 1375 c.c. che prevede in generale che i contratti (e quindi anche il contratto sociale) debbano essere eseguiti secondo buona fede, buona fede che risulta violata nel caso di delibere, assunte dai soci di maggioranza, con abuso o eccesso di potere.

Secondo giurisprudenza uniforme e costante, sussiste il vizio in questione, quando si verifica una delle due situazioni seguenti<sup>3</sup>:

---

<sup>3</sup> Cass. n. 4923/1995 “La deliberazione di scioglimento di una società, adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze all’uopo prescritte, può essere annullata, in difetto delle ragioni tipiche previste dagli artt. 2377 - 2379 cod. civ., per abuso od eccesso di potere, nelle ipotesi in cui risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte di soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli societari, ovvero alla realizzazione di scopi lesivi del singolo partecipante, mentre, al di fuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato giurisdizionale in ordine ai motivi che hanno indotto la maggioranza dei soci ad adottare deliberazioni siffatte. Tuttavia, in queste ipotesi, costituisce preciso onere di chi impugna la deliberazione dimostrare, con idonei mezzi di prova, la sussistenza dell’abuso o dell’eccesso di potere denunciato, perché possa dispiegarsi il predetto sindacato del giudice.”

Cass. n. 6361/2003 La delibera di una assemblea, sia essa di soci, di condomini o di associati (nel caso di specie, assemblea di un Fondo Pensione tra ex dipendenti di banca) può essere annullata per abuso o eccesso di potere solo quando, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitraria e fraudolentemente preordinata al solo perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi diversi da quelli della compagine associativa oppure volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, e sia priva di una propria autonoma giustificazione causale sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza; grava su chi impugna la delibera l’onere di fornire la dimostrazione dell’effettiva sussistenza dell’abuso o dell’eccesso di potere.

Cass. n. 27387/2005 “La deliberazione di scioglimento anticipato di una società può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all’uopo previste, sotto il profilo dell’abuso della regola di maggioranza, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i “sintomi”



a) la decisione, assunta dall'assemblea, non è giustificata dall'interesse della società, in quanto persegue un interesse personale dei soci di maggioranza contrastante con quello della società;

b) la decisione, assunta dall'assemblea, costituisce un'attività fraudolenta diretta a ledere i diritti di partecipazione o i diritti patrimoniali del singolo socio di minoranza.

La motivazione del lodo sul punto in questione appare del tutto carente, in quanto il lodo si limita ad enunciare i fatti, che ritiene accertati (sopra individuati ai punti a), b), c) della parte in cui è stato esposto il lodo arbitrale) ma non spiega per quale ragione da tali fatti il collegio arbitrale abbia tratto la conclusione sopra individuata al punto d).

In primo luogo, dal verbale prodotto nel giudizio arbitrale, risulta che nell'assemblea del 26.2.2018 l'Amministratore Unico di MPR ha proposto l'aumento di capitale, oltre che per la somma di € 900.000, anche per l'ulteriore somma di € 1.000.000, giustificata dall'esigenza di fidelizzare i fornitori di rottame ferroso della società (concedendo loro degli anticipi di pagamento delle future forniture), a fronte della politica di sottrazione della clientela attuata da parte di concorrenti, in particolare di Migliorin s.r.l. (società pacificamente facente capo a Giuliano Migliorin e alla sua famiglia, come risulta dai documenti prodotti dalla ricorrente sub. 14 – visura camerale di Migliorin s.r.l. e sub. 15 – comunicazione della banca a Giuliano Migliorin, nella sua qualità di fideiussore di Migliorin s.r.l.), mediante anticipi sulle forniture; il lodo in ordine a questa parte dell'aumento di capitale (che, peraltro, è la quota maggioritaria) non prende alcuna posizione, non spiega cioè se l'aumento di capitale per questa somma, che, come detto, è la parte prevalente, corrisponde o meno all'interesse della società, ovvero corrisponde al solo interesse personale del socio di maggioranza ovvero è solo finalizzato ad annacquare la quota di partecipazione di Giuliano Migliorin.

In secondo luogo, con riguardo alla quota di aumento di capitale per la somma di € 900.000, giustificato dalla necessità di far fronte al pagamento di un decreto ingiuntivo ottenuto da Fin.Rent. (società svizzera

---

di illiceità della delibera - deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente - in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato. Peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva.

In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli". L'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione; nel concreto suo atteggiarsi, detta prova non deve ritenersi limitata ai "sintomi" dell'abuso della regola di maggioranza manifestatisi prima dell'adozione della delibera impugnata, potendo, viceversa, farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne ex post la sussistenza."



interamente partecipata da Giuliano Migliorin, come risulta dai documenti prodotti dalla ricorrente sub. 17 – Email di Giuliano Migliorin, e sub. 22 – verbale Agenzia Entrate) per ottenere la restituzione di un precedente finanziamento (che MPR parrebbe aver contabilizzato come finanziamento soci, vista l'identificazione di Fin.Rent. con Giuliano Migliorin, socio di MPR), fermo restando che certamente rientrava ovviamente nell'interesse della società pagare tale debito e che la mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non faceva venir meno il debito,

. il lodo non spiega per quale ragione la decisione di farvi fronte per mezzo di un aumento di capitale (presa all'assemblea del 4.4.2018), anzichè per mezzo di un finanziamento soci (come richiesto da Giuliano Migliorin e in un primo tempo condiviso anche dalla socia di maggioranza Ornella Migliorin, alla precedente assemblea del 26.2.2018), sarebbe contraria all'interesse della società e lesiva dei diritti del socio di minoranza;

. il lodo non spiega come avrebbe potuto incidere sulla questione (cioè sull'opportunità di acquisire liquidità per pagare un debito, certamente di importo assai significativo, per il quale era già stato emesso anche un'ingiunzione di pagamento, seppure in quel momento non esecutiva) l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente (avvenuta tre mesi dopo, il 13.7.2018, quando la causa di opposizione al decreto ingiuntivo era ancora in corso);

. il lodo non prende alcuna posizione sul fatto che proprio la somma, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, era stata oggetto di un precedente finanziamento di Fin. Rent. (cioè, in fatto, di Giuliano Migliorin e quindi sostanzialmente equivalente ad un finanziamento socio) e che quindi, far fronte a tale obbligazione per mezzo di un finanziamento socio continuava a lasciare esposta la società ad eventuali diverse future decisioni dei soci, in particolare del socio di minoranza, mentre per mezzo dell'acquisizione di liquidità, attuata con l'aumento di capitale, il debito sarebbe stato definitivamente saldato.

In terzo luogo, con riguardo al fatto sub. c), premesso che le cause di “esclusione del socio”, quali che siano, per definizione non possono che riguardare sempre i soci e in particolare i soci di minoranza (visto che non possono che essere deliberate dalla maggioranza), il lodo non spiega quale incidenza abbiano le suddette cause di esclusione, ritenute illecite, sulla finalità ritenuta illecita (in quanto connotata da abuso di potere) con cui è stato disposto l'aumento di capitale.

In quarto luogo, infine, il lodo non spiega neppure in forza di quale circostanza l'aumento di capitale, deliberato nell'assemblea del 4.4.2018, avrebbe potuto determinare l'annacquamento della partecipazione sociale del socio di minoranza, non spiegando per quale ragione quest'ultimo non sarebbe stato in grado, di diritto o di fatto, di sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato, per quale ragione cioè gli sarebbe stato in tal modo impedito il solo fatto che avrebbe potuto determinare l'annacquamento della sua partecipazione sociale, tanto più che all'assemblea del 28.2.2018 Giuliano Migliorin ha dichiarato di essere pronto a versare la somma necessaria alla società, sia pure sotto la forma di finanziamento socio, e poi ha regolarmente sottoscritto l'aumento di capitale, con ciò confermando che, da un lato, la delibera di aumento di capitale in questione non era oggettivamente in grado di determinare l'annacquamento



della sua partecipazione (circostanza, in verità, neppure mai convintamente sostenuta dal socio di minoranza) e, dall'altro lato, che anche la socia di maggioranza era perfettamente a conoscenza che con l'aumento di capitale non avrebbe certamente potuto provocare (quand'anche lo avesse voluto) l'annacquamento della partecipazione sociale di Giuliano Migliorin.

In conclusione la Corte ritiene infondato il motivo di impugnazione, sopra indicato sub. 2a), proposto da MPR, mentre ritiene fondato il motivo di impugnazione, sopra indicato sub. 2b).

Con riguardo al motivo sub. 2a), infatti, il collegio arbitrale ha correttamente posto a fondamento della propria decisione i fatti che ha ritenuto accertati, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, essendo del tutto irrilevante che tali documenti siano stati forniti dall'impugnata MPR anziché dall'impugnante Giuliano Migliorin.

Con riguardo, invece, al motivo sub. 2b), posto che sussiste violazione delle regole di diritto quando la logicità della motivazione è inesistente o così inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per arrivare alla conclusione<sup>4</sup>, è evidente che, per tutte le ragioni sopra esposte, nella fattispecie in esame, dal Lodo, per alcuni versi, non si evince alcuna motivazione e, per altri versi, si rinviene una motivazione del tutto inadeguata per giustificare come la delibera impugnata del 4.4.2018 dell'assemblea di MPR, sia stata assunta in abuso o in eccesso di potere.

Pertanto il corrispondente capo del lodo deve essere dichiarato nullo.

**Terza questione: sussistenza dell'obbligazione della società di consentire al socio di prendere visione di tutti i documenti relativi all'amministrazione della società, senza alcuna limitazione.**

La regola di diritto, esplicitamente applicata per la decisione della questione, è stata correttamente indicata nel lodo nella violazione dell'art. 2476 c. 2 c.c. secondo cui *“i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ... di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione”*

Come sopra esposto, il collegio arbitrale ha ritenuto che la norma suddetta preveda che il diritto per i soci, che non partecipano all'amministrazione, di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione non possa essere in alcun modo limitato.

La Corte ritiene tale interpretazione, nella sua assolutezza, non conforme allo spirito della norma, come già ritenuto dal Tribunale di Milano, secondo cui *“la consultazione della documentazione sociale e l'estrazione di copia di essa può certamente trovare specifica limitazione, ciò anche attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo di alcuni dati sensibili presenti nella documentazione,*

---

<sup>4</sup> Cass. n. 2717/2007 “L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti”



*quali ad esempio il nominativo di clienti e fornitori, ove all'esigenza di controllo individuale della gestione sociale si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società"* (Trib. Milano Sezione specializzata Imprese, n. 24980/2015, n. 54498/2016, 6980/2017).

Pare infatti evidente che al socio, che non partecipa all'amministrazione, che svolga, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con la società, possa essere precluso, a tutela del diritto alla riservatezza spettante all'impresa, l'accesso ai dati sensibili (quali certamente sono, a titolo di esempio, l'indicazione dei clienti e dei fornitori ovvero il dettaglio dei rapporti intercorrenti tra questi e la società) dell'attività sociale, che possano essere da quello utilizzati in pregiudizio dell'attività imprenditoriale della società.

Nella fattispecie in esame è accertato (e comunque pacifico) che Giuliano Migliorin svolgesse, indirettamente per mezzo della Migliorin s.r.l., attività in concorrenza diretta con quella di MPR e che ha anche concretamente interferito nell'attività da questa svolta (come risulta dai documenti prodotti dalla ricorrente sub. 11 – comunicazione del fornitore L.I.M. relativa a Giuliano Migliorin e sub. 13 – comunicazione di Unicredit relativa a Giuliano Migliorin).

Pertanto la Corte ritiene che a Giuliano Migliorin, pur essendo socio di MPR s.r.l. che non partecipa all'amministrazione di MPR, possa essere preclusa dalla società la visione integrale di tutta la documentazione sociale e in particolare gli possa essere preclusa la visione della documentazione e, per conseguenza l'estrazione di copia, da cui emergono i nominativi e dei clienti e dei fornitori nonché i rapporti dettagliati degli stessi con la società.

In conclusione, quindi, il capo del lodo che ha invece riconosciuto in capo a Giuliano Migliorin il diritto illimitato alla consultazione e all'estrazione di copia di tutta la documentazione sociale è nullo.

**Quarta questione (oggetto dell'impugnazione incidentale): annullamento anche della clausola penale prevista per le cause di esclusione del socio, in quanto quelle che l'avrebbero consentita sono state annullate.**

Il collegio arbitrale ha ritenuto che la clausola penale, anch'essa introdotta con la delibera impugnata, non perdesse efficacia, pur essendo stati ritenuti illegittimi tutti i casi di esclusione del socio a cui avrebbe potuto essere applicata la causa penale, potendo tale clausola diventare operativa in futuro quando fossero state introdotte legittimamente altre differenti cause di esclusione.

A prescindere dal fatto che non è dato comprendere quale sia l'interesse dell'impugnante incidentale ad eliminare dallo statuto della società la suddetta clausola penale, pacificamente non operativa nella situazione attuale, Giuliano Migliorin non ha neppure indicato quale sia la regola di diritto che sarebbe stata violata nel lodo arbitrale per il fatto di aver conservato la validità della clausola penale, pur in presenza dell'annullamento delle cause di esclusione del socio a cui avrebbe dovuto essere applicata (fermo restando che i motivi proposti di illegittimità della clausola penale, di per sé, non sono ammissibili, in quanto non erano stati oggetto del ricorso arbitrale, e quindi nel Lodo non vi è alcuna





statuizione al riguardo e nel presente giudizio, come verrà esposto con riguardo alla quinta questione, l'impugnante incidentale non ha acconsentito alla decisione anche nel merito); pertanto l'impugnazione incidentale risulta inammissibile.

In conclusione, quindi, il corrispondente capo del lodo conserva validità.

**Quinta questione: sussistenza o meno del potere della Corte d'Appello di decidere la controversia nel merito, in conseguenza dell'annullamento del lodo.**

L'art. 830 c. 2 secondo periodo c.p.c. prevede che, nel caso in cui il lodo sia annullato, tra l'altro, per violazione delle regole di diritto (come nella fattispecie in esame) *“se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la Corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta”*.

Nel presente giudizio, sin dall'atto introduttivo (così come in sede di precisazione della conclusione), la ricorrente ha chiesto, in via principale, di decidere la causa nel merito, previa dichiarazione di nullità del lodo, solo nel caso in cui la controparte avesse concordato con tale richiesta ai sensi dell'art. 830 c. 2 c.p.c., con ciò, evidentemente, ritenendo pacifico che la controparte, oggi residente in Svizzera, anche alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, fosse già residente all'estero.

Giuliano Migliorin ha preso posizione sul punto solo con la memoria di replica, ha evidenziato che risiedeva all'estero già al momento della sottoscrizione della convenzione di arbitrato e ha dichiarato che non consentiva alla decisione nel merito della causa da parte della Corte d'Appello.

In conclusione quindi, a prescindere dalla sussistenza o meno di un effettivo interesse in capo alle parti, una volta annullati alcuni capi del lodo, ad una decisione nel merito da parte della Corte d'Appello, la dichiarazione esplicita del resistente, Giuliano Migliorin, di non consentire la decisione nel merito, comporta che, con questa sentenza, può solamente essere dichiarata la nullità dei capi del lodo, sopra individuati, e non può invece essere accertato, come richiesto da MPR, se e in quale misura la delibera impugnata del 4.4.2018 dell'assemblea di MPR s.r.l. sia valida ed efficace né in quale misura competa al socio di minoranza, Giuliano Migliorin, il diritto di consultazione e di estrazione di copia della documentazione sociale.

**Il regolamento delle spese del lodo e del presente giudizio di impugnazione**

Tenuto conto che il lodo impugnato è risultato errato con riguardo ai capi n. 2 e n. 3, di cui viene dichiarata la nullità, ne consegue che, a fronte del ricorso per giudizio arbitrale proposto da Giuliano Migliorin, è risultata parzialmente fondata solo la domanda avente ad oggetto la nullità della delibera assembleare di MPR del 4.4.2018, nella parte in cui aveva introdotto cause di esclusione del socio, mentre sono risultate infondate sia la domanda, che aveva ad oggetto la nullità della suddetta delibera, nella parte in cui aveva deliberato un aumento di capitale per l'importo di € 1.900.000 (domanda che, all'evidenza,



era di gran lunga quella di maggior valore), sia la domanda, che aveva ad oggetto l'accertamento del diritto del socio di minoranza di consultare gli atti sociali senza alcuna limitazione.

Pertanto tenuto conto di quello che deve essere considerato l'esito corretto del giudizio arbitrale, Giuliano Migliorin è obbligato a pagare i due terzi dell'onorario degli arbitri e delle spese del giudizio arbitrale, nella misura liquidata nel lodo, mentre MPR è obbligata a pagare il residuo terzo.

Analogamente Giuliano Migliorin è obbligato a rifondere i due terzi delle spese legali sopportate da MPR nel giudizio arbitrale, nella misura liquidata in tale giudizio, e i due terzi delle spese di lite da questa sopportate nel presente giudizio di impugnazione, liquidate secondo i valori medi dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di media complessità, con esclusione della fase di trattazione – istruzione, che nel presente giudizio non si è tenuta, mentre il residuo terzo delle spese di lite di entrambi i giudizi viene dichiarato compensato tra le parti.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) Dichiara la nullità dei capi n. 2 e 3 del lodo arbitrale del 22.2.2019, ferma restando la validità dei capi 1 e 4.
- 2) In parziale sostituzione dei capi n. 6 e 7 del lodo arbitrale, condanna Giuliano Migliorin a pagare i 2/3 del compenso per gli arbitri e delle spese del giudizio arbitrale e MPR s.r.l. a pagare il residuo terzo, nella misura liquidata nel lodo; condanna Giuliano Migliorin a rifondere i 2/3 delle spese di lite sostenute da MPR s.r.l. nel giudizio arbitrale, nella misura liquidata nel lodo, e dichiara compensato tra le parti il residuo terzo.
- 3) Condanna Giuliano Migliorin a rifondere i 2/3 delle spese di lite del presente giudizio sostenute da MPR s.r.l., che liquida nell'intero in € 8.066, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e dichiara compensato tra le parti il residuo terzo.

Così deciso in Milano il 28.1.2021

*Il Presidente est. Massimo Meroni*

